



Procedura per l'affidamento in subconcessione di spazi per il posizionamento e la gestione di macchine avvolgi bagagli presso l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca

Risposte ai quesiti

PREMESSA:

Si precisa che le indicazioni fornite quali risposte ai quesiti posti non possono in alcun modo sostituire l'organo competente alla valutazione delle offerte, ovvero la Commissione di Gara.

Quesito 1: Il punto numero 9 dell'Avviso prevede l'impegno a costituire le due garanzie fidejussorie da parte di Istituto Bancario, con sede in Italia. Si chiede di poter ammettere anche un identico impegno da parte di Istituzione Assicurativa di primaria importanza ed elevato standing/rating finanziario.

Risposta 1: L'art. 7.3 dell'Avviso pubblico, punto 9), precisa testualmente che *"L'impegno a costituire le due garanzie fidejussorie di cui sopra dovrà essere emesso esclusivamente da Istituto bancario, con sede in Italia: sono escluse, e quindi non verranno accettate, dichiarazioni emesse da Istituti assicurativi o da Società finanziarie e Consorzi Garanzie Fidi ex artt. 106 e 107 Testo Unico Bancario o emesse da Istituti bancari con sede non in Italia"*. Il medesimo punto 9) richiama, inoltre, il modello di fidejussione allegato ai due Schemi di Contratto (All. 4 e All. 5), che riguarda, appunto, le fidejussioni di tipo bancario.

Si invitano, quindi, i concorrenti ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel testo dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati, evitando di produrre fidejussioni non conformi a quanto richiesto.

Quesito 2: Si richiede una maggiore specificazione in merito ai criteri di ammissibilità dei partecipanti, in particolare se vengano considerate ammesse offerte da parte di aziende con contenziosi per morosità pregressi nei confronti della Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.

Risposta 2: I requisiti di partecipazione sono indicati nell'Avviso Pubblico e nei relativi allegati, con alcuni riferimenti alle norme dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso in cui si verificassero situazioni analoghe a quella rappresentata nel quesito, spetterà alla Commissione di Gara valutare l'ammissibilità dei partecipanti.

Quesito 3: Punto 9, par. 7.3. Si chiede se sia possibile presentare la dichiarazione di impegno da parte di Istituto Bancario a rilasciare le fidejussioni provvisorie:

- in un'unica soluzione;
- da un istituto di credito non italiano, impegnandosi a trasferire la fidejussione su banca italiana in caso di aggiudicazione.

Risposta 3: Si premette che la dichiarazione di cui tratta il punto in questione (art. 7.3, punto 9) non riguarda le fidejussioni provvisorie, bensì l'impegno a rilasciare n. 2 diverse garanzie definitive in caso di aggiudicazione.

Tale dichiarazione può essere presentata in un unico documento o sotto forma di due dichiarazioni separate. Ciò che rileva è che un Istituto bancario con sede in Italia si impegni, in caso di aggiudicazione del concorrente, a rilasciare n. 2 garanzie definitive distinte (che andranno a



garantire l'una il contratto di subconcessione e l'altra il contratto di diffusione pubblicitaria). L'istituto bancario dovrà inoltre dichiarare che tali fidejussioni saranno conformi a quanto richiesto dal par. 7.3, punto 9) dell'Avviso pubblico (importi, durata, rinunce, foro competente, ecc.).

Si ricorda ancora una volta che l'istituto che rilascia la/le dichiarazione/i di impegno deve essere bancario ed avere sede in Italia.

Si richiama, infine, la risposta al quesito n.1.

Quesito 4: Punto 10, par. 7.3. Si chiede se sia possibile effettuare il deposito cauzionale di Euro 10.000,00 a mezzo assegno bancario non trasferibile.

Risposta 4: E' possibile che il deposito cauzionale provvisorio forfettario di Euro 10.000,00 sia prodotto, in alternativa alla fidejussione bancaria emessa da Istituto bancario con sede in Italia, anche con assegno circolare.

In caso di fidejussione, si invita a seguire scrupolosamente le indicazioni del punto 10) dell'art. 7.3. Nel caso in cui, viceversa, si opti per un assegno circolare, esso dovrà essere intestato alla Società di Gestione Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.; dovrà essere inoltre accompagnato da apposita dichiarazione, firmata in originale dal Legale Rappresentante dell'Impresa (con copia di un documento di identità) che chiarisca la funzione, appunto, di deposito cauzionale provvisorio di tale assegno, con riferimento alla procedura di cui in oggetto. La dichiarazione dovrà riportare le indicazioni indicate al punto 10) dell'art. 7.3 dell'Avviso pubblico e precisare che l'assegno circolare potrà essere incassato dalla Società aeroportuale e mantenuto a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia di quanto richiesto dai documenti di gara.

Quesito 5: Punto d), par. 7.5. Si chiedono chiarimenti in merito a quanto compreso nel canone annuale di Euro 20.000,00 o, meglio, cosa rimane a carico dell'aggiudicatario.

Risposta 5: Tutte le condizioni, gli oneri e le specifiche contrattuali relative al pacchetto di diffusione pubblicitaria, il cui valore è di Euro 20.000,00, oltre Iva, all'anno, sono indicati nell'All. 5 (Schema di contratto di diffusione pubblicitaria), al quale si rinvia.

Quesito 6: Si chiede autorizzazione alla trascrizione su propria carta intestata degli allegati da presentare alla domanda.

Risposta 6: La Società di Gestione ha prodotto una serie di modelli (in particolare gli Allegati 1, 2, 3 e 7) al fine di semplificare la compilazione dei documenti da parte delle Imprese e per consentire una più rapida verifica da parte della Commissione di Gara al momento dell'apertura delle offerte. E' pertanto preferibile che le Imprese compilino e sottoscrivano i modelli già presenti tra i documenti di gara.

Quesito 7: L'art. 7.3, punto 9) lettera b) dell'Avviso pubblico di gara riguarda l'impegno a produrre una fidejussione definitiva, in caso di aggiudicazione, di Euro 20.000,00, a garanzia degli obblighi assunti con il contratto di *diffusione pubblicitaria*. Tuttavia, con relazione alla validità di tale garanzia, si fa riferimento alla "scadenza della *subconcessione* più un periodo di sei mesi". Si chiede se, in questo caso, la scadenza della fidejussione sia da intendersi riferita alla scadenza del contratto di diffusione pubblicitaria anziché a quello di subconcessione.

Risposta 7: Si conferma che, con riferimento all'art. 7.3, punto 9), lett. b) – garanzia degli obblighi assunti con il contratto di diffusione pubblicitaria – la scadenza della fidejussione è da intendersi legata alla "scadenza del contratto di diffusione pubblicitaria più un periodo di sei mesi".